Lega ticinese contro il cancro
Direzione e sede principale
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona

Sede del Sottoceneri
Via alla Campagna 9
6900 Lugano

Antenna per il Locarnese
Via Balestra 17
6600 Locarno

+4191/ 820 64 20 direzione e segretariato centrale
+4191/ 820 64 40 assistenti sociali e coordinamento volontari
+4191/ 820 64 60 fax

www.legacancro-ti.ch
info@legacancro-ti.ch

Conto postale 65-126-6

ZEWO
VERDIENT VERTRAUEN
MÉRITE DONFIANCE
MERITA FIDUCIA

Lega ticinese contro il cancro

Statuto

Statuto

Art. 1

Nome, struttura e sede

[1] Sotto la denominazione Lega ticinese contro il cancro, è costituita nel Cantone Ticino un'associazione di durata illimitata che aderisce alla Lega svizzera contro il cancro.
[2] Sede della Lega è il luogo dell'ufficio permanente.

Art. 2

Scopi

La Lega ha lo scopo di contribuire alla lotta contro il cancro svolgendo in particolare iseguenti compiti:

- informazione della popolazione, del corpo medico e del personale curante;
- prevenzione e diagnosi precoce della malattia;
- aiuto sociale e sostegno psicologico agli ammalati e alle loro famiglie, come pure aiuto finanziario alle persone economicamente disagiate, in collaborazione con servizi socio-sanitari pubblici e privati;
- organizzazione e gestione di servizi di consulenza;
- sostegno e promozione della ricerca scientifica.

Art. 3

Finanziamento

Le entrate della Lega sono costituite dalle quote dei soci, da ogni forma di sussidio, donazione e legati pubblici e privati.

Art. 4

Membri

[1] La Lega è composta da soci ordinari, soci sostenitori, soci perpetui e soci onorari.
[2] Sono soci ordinari le persone fisiche e le persone giuridiche la cui domanda di ammissione alla Lega è stata accettata dal Comitato. Il pagamento della tassa sociale annua è equiparata alla domanda d'ammissione alla Lega. Chi non paga la tassa sociale annua entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della quota dovuta è considerato dimissionario.
[3] Sono soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche che versano alla Lega, oltre alla tassa sociale annua, anche un ulteriore importo di sostegno stabilito dall'Assemblea. I loro diritti e i loro obblighi all'interno della Lega sono eguali a quelli dei soci ordinari.
[4] Sono soci perpetui le persone fisiche e le persone giuridiche che, al posto della tassa annua, versano alla Lega l'importo di fr. 500.--, una tantum. I loro diritti e i loro obblighi all'interno della Lega sono eguali a quelli dei soci ordinari fatta eccezione per l'obbligo di pagare la tassa sociale annua, dal cui pagamento sono esonerati.
[5] Sono soci onorari le persone fisiche e le persone giuridiche designate tali dall'Assemblea generale, su proposta del Comitato. I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle tasse sociali annue.

Art. 5

Organi

Gli organi della Lega sono:

a) l'Assemblea generale;
b) il Comitato;
c) il Consiglio Direttivo;
d) l'Ufficio di revisione.

Art. 6

Assemblea generale

[1] L'Assemblea si raduna ordinariamente una volta all'anno. La convocazione viene fatta dal Comitato entro 6 mesi dalla chiusura dei conti.
[2] L'Assemblea decide a maggioranza dei soci presenti.
[3] Sono di competenza dell'Assemblea:

a) la nomina del Comitato e dell'Ufficio di revisione;
b) l'esame e l'approvazione della gestione annuale;
c) l'approvazione e la modifica dello Statuto;
d) l'esame dei ricorsi riguardanti l'ammissione e l'espulsione dei soci;
e) la decisione sulla tassa sociale.

[4] L'Assemblea si pronuncerà solo sulle trattande all'ordine del giorno.
[5] Le assemblee straordinarie verranno convocate dal Comitato ogniqualvolta lo crederà opportuno o quando 1/5 dei soci ne faccia espressa richiesta.

Art. 7

Comitato

1 Il Comitato è composto di 7-15 membri. Il limite d'età è fissato a 65 anni.
2 Il Comitato sceglie nel suo seno un presidente e un vicepresidente e nomina un cassiere.
3 Il Comitato nomina fra i suoi membri il Consiglio Direttivo.
4 Il Comitato decide a maggioranza assoluta. In caso di parità, il voto del presidente ha valore doppio. Il Comitato può anche decidere in via circolare, nella misura in cui nessun membro chieda la riunione.
5 Il Comitato ha la facoltà di nominare commissioni con incarichi particolari.

Art. 8

Il Comitato stabilisce il programma d'azione della Lega, allestisce il bilancio ed il preventivo di esercizio e provvede a quanto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari (art. 2) entro i limiti delle disponibilità d'esercizio.
Esso decide sull'ammissione e sull'espulsione dei soci; è riservato il ricorso all'Assemblea.

Art. 8 bis

Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, uno dei quali è il presidente e un altro il Cassiere.
2 Esso si riunisce su convocazione del Presidente, della maggioranza dei suoi membri o di un membro della Commissione di revisione e può decidere se almeno tre delle persone che vi fanno parte sono presenti.
3 Suoi compiti sono:
a) di rappresentare la Lega nei confronti di terzi;
b) di provvedere al disbrigo delle pratiche correnti, nel rispetto delle disponibilità finanziarie stabilite dal preventivo;
c) di provvedere al disbrigo di incarichi affidatagli dal Comitato;
d) di elaborare proposte da sottoporre al Comitato;
e) di dare esecuzione alle decisioni prese dal Comitato.
4 Delle decisioni del Consiglio Direttivo va tenuto protocollo.
5 Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice.
In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio
Il Consiglio Direttivo può anche decidere in via circolare, nella misura in cui nessun membro chieda la riunione.
6 Le regole che valgono per l'attività del Comitato si applicano in via analogica anche all'attività del Consiglio Direttivo.
7 Il Consiglio Direttivo può delegare dei compiti che gli sono affidati dallo Statuto al Presidente, il quale agisce unitamente ad un membro del Consiglio Direttivo.
Tale delega è disciplinata da un regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, il quale definisce le competenze, in particolare quelle finanziarie espletabili dal Presidente con un membro.
Tale regolamento deve essere approvato dal Comitato.

Art. 8 ter

1 Il Comitato ha la facoltà di istituire un segretariato e un servizio di consulenza.
2 Il segretariato e il servizio di consulenza possono essere organizzati con l'assunzione del necessario personale e l'acquisizione delle necessarie strutture oppure incaricando terzi dell'esecuzione di compiti che sono propri di tali organismi.
3 L'assunzione di personale, l'acquisizione di strutture e gli incarichi a terzi sono consentiti nei limiti dei mezzi finanziari messi preventivamente a disposizione dell'Assemblea.

Art. 9

Ufficio di revisione

1 L'assemblea nomina uno o più revisori che costituiscono l'Ufficio di revisione. Quale Ufficio di revisione possono essere nominate anche società commerciali o Coperative.
L'Ufficio di revisione deve essere in grado di poter effettuare il controllo del bilancio secondo le norme professionali e deontologiche della Camera svizzera dei fiduciari.
2 La durata del mandato è di un anno; esso termina con l'assemblea generale a cui va presentata l'ultima relazione.
E' ammessa la rielezione.

Art. 10

Durata delle cariche

La durata delle cariche sociali è fissata in 4 anni. I membri sono rieleggibili.

Art. 11

La Lega è vincolata di fronte a terzi dalle firme congiunte di 2 membri del suo Consiglio Direttivo.

Art. 12

Obblighi

[1] Gli obblighi della Lega sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'associazione.
[2] È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dei soci.

Art. 12 bis

Dal profilo patrimoniale i soci hanno unicamente l'obbligo di pagare la tassa sociale annua, fino al momento delle loro dimissioni.

Art. 12 ter

Tassa sociale

Abrogato

Art. 13

Scioglimento

Lo scioglimento della Lega e la modifica dello Statuto non possono avvenire che con il voto di 2/3 terzi dei soci presenti all'Assemblea a ciò espressamente convocati.

Art. 14

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che lo destinerà ad uno scopo analogo.

Art. 15

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto fanno stato le disposizioni dell'articolo 60 e seguenti del C.C. S.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea del 14 giugno 2007 entra in vigore con effetto immediato ad annullare tutte le precedenti disposizioni.

Dott. med. Michele Tomamichel
Presidente

Bellinzona, 14 giugno 2007